

Ai Dirigenti dei Settori

S E D E

1692 13 MAR 2015

OGGETTO: L190/2012 – Conflitto di interessi.

IL SEGRETARIO

SI PREMETTE CHE

- la Legge 190/2012 ha introdotto all'art. 1 comma 41 l'art. 6 bis dopo l'art.6 della L241 del 1990 quanto segue:
Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", che l'art. 6 del D.P.R. n.62 del 16.04.2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici - recita: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. "*
- l'art. 7 "Obbligo di astensione" del medesimo decreto testualmente recita: *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possono coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debiti significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";*

DATO ATTO CHE

- dette norme, insieme alle altre disposizioni relative alle incompatibilità, hanno inteso prevenire ipotesi di conflitto di interessi rafforzando le previsioni normative già esistenti;
- invero che l'art.23 del CCNL del comparto del 06/07/1995 come modificato dal CCNL del 22/01/2004 alla lettera p) pone l'obbligo per i dipendenti di: *"astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi";*
- anche il CCNL del 22/02/2010 all'art.5 co.4 lettera c) pone l'obbligo per il dirigente di *"astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi";*

RITENUTO CHE

alla luce delle richiamate norme è doveroso per tutti gli uffici evitare - nella redazione di atti e provvedimenti - conflitti di interessi, anche solo potenziali;

RITENUTO di dover provvedere con una direttiva *interna ad indicare un percorso* virtuoso che consenta di prevenire le ipotesi di conflitto di interessi;

RISCONTRATO che l'art. 323 del codice penale - nella versione modificata dalla L.190/2012 - testualmente recita: *"Abuso d'ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*;

VISTO il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 37 del 05/12/2014;

TUTTO CIO' PREMESSO

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

1. Per ogni atto e provvedimento amministrativo il Responsabile del procedimento ed il competente Dirigente, dovranno astenersi nel caso in cui sussista un proprio interesse diretto e/o *indiretto*, come in premessa specificato, anche potenziale, con obbligo di darne comunicazione:
 - a) il Responsabile del procedimento al rispettivo Dirigente di Settore e al Responsabile della prevenzione della corruzione;
 - b) il Dirigente di comunicare al Segretario Generale nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.
2. In assenza delle comunicazioni di cui sopra, il dovere di astensione si intende tacitamente esercitato rispettivamente dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente.
3. Di trasmettere la presente disposizione ai Dirigenti di Settore con onere, a carico dei medesimi Dirigenti di rendere edotto, sui contenuti della presente direttiva, il personale dipendente con compiti istruttori e procedurali.
4. Disporre la pubblicazione della presente direttiva nel sito della Comunità Montana Calore Salernitano <http://cmcaloresegreteria.gov.it/> - sez. Amministrazione Trasparente, altri contenuti.

IL SEGRETARIO
n.g. Resp. Prev. Corruzione